



COMUNE DI SALERNO

Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale

Approvato con deliberazione del C.C. n.

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Norme di riferimento e di settore	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Finalità	5
Art. 5 – Tipologia di impianti di videosorveglianza attivabili	7
1. Premessa	7
2. Fototrappole	8
3. Telecamere a circuito chiuso	8
4. Body cam e dash cam	8
5. Telecamere di contesto a circuito centralizzato	9
6. Telecamere a lettura targa	10
CAPO II – SOGGETTI	10
Art. 6 – Titolare del trattamento	10
Art. 7 – Responsabile del trattamento	10
Art. 8 – Supporto tecnico	11
Art. 9 – Nomina degli Incaricati del trattamento dei dati	12
Art. 10 – Incaricati esterni al Personale del Comune	12
1. Forze di Polizia	12
2. Servizio di manutenzione correttiva e preventiva degli impianti	12
Art. 11 - Informativa	13
CAPO II – Trattamento dei dati personali	14
Art. 12 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati	14
Art. 13 - Diritti dell'interessato	16
CAPO III – Tutela amministrativa e giurisdizionale	18
Art. 14 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale	18
Art. 15 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	18
CAPO IV – Disposizioni finali	18
Art. 16 - Provvedimenti attuativi	18
Art. 17 - Pubblicità del presente regolamento	19
Art. 18 - Entrata in vigore	19

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Salerno e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Salerno, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. In particolare, il presente regolamento:
 - a. definisce le modalità e le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - b. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 2 – Norme di riferimento e di settore

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Regolamento UE sulla Protezione dei Dati 2016/679** (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Linee Guida 3/209 dell’EDPB;
- **Direttiva UE 2016/680** relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio” che in Italia è stata recepita con il D.lgs. 51/2018;
- **DPR n. 15 del 15/01/2018** recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- **Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010** (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- **Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14**, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”;
- **Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015** “*Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio*”;

- **Circolare** MININT 29 novembre 2013, recante “*Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali*”;
- **Circolare** del Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva*”
- **D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali“ e successive modificazioni;
- **art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267** e successive modificazioni (testo Unico Enti Locali)
- **Decalogo** del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- **Circolare** del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009 n. 11**, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori “, ed in particolare dall’art. 6;
- decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b. per “**trattamento**”, tutte le operazioni svolte con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
 - d. per “**titolare**”, l’Ente Comune di Salerno, rappresentato dal Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f. per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g. per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- j. per “**telecamere a circuito chiuso**”, la tipologia di telecamere analogiche o digitali utilizzate come sistemi di sicurezza totalmente passivi con il solo compito di registrare le immagini 24 ore su 24 su dispositivi di archiviazione locali;
- k. per “**telecamere a circuito centralizzato**”, la tipologia di telecamere digitali utilizzate per i servizi di videosorveglianza di aree che devono essere costantemente monitorate anche in tempo reale con capacità di archiviazione delle immagini registrate in un unico datacenter ad immediata disposizione;
- l. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- m. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per “**fototrappole**”, la tipologia di fotocamere digitali utilizzate come sistemi di sicurezza totalmente passivi con la sola funzione di attivarsi alla rilevazione del movimento di cose, animali o persone e, quindi, scattare foto o video in base ad impostazioni programmate;

Art. 4 – Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Salerno, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della Polizia municipale, dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune.
2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza deve essere finalizzato a:
 - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui al decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 e al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14;
 - b. prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - c. vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - d. controllare determinate aree del territorio comunale;
 - e. monitorare i flussi di traffico, incidenti, ingorghi ed eventi anomali;
 - f. verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti;
 - g. contrastare fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;

- h. tutelare coloro che più necessitano di attenzione, come i bambini, i giovani e gli anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - i. acquisire fonti di prova e/o indizi;
 - j. rilevare ed accertare violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;
 - k. rilevare ed accertare violazioni dei Regolamenti o ordinanze comunali.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
 4. Il trattamento dei dati raccolti dagli impianti di videosorveglianza da parte del Comando di Polizia locale, della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'ordine.
 5. Il regolamento comunale garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comunali e collegati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comando di Polizia locale, della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
 6. A tal fine il Comune di Salerno, ove possibile, stipula accordi e convenzioni di collaborazione con le Forze dell'Ordine garantendo il collegamento diretto delle loro centrali operative, presenti nel territorio comunale, con gli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune.
 7. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, anche con l'utilizzo di funzioni intelligenti di software e/o delle periferiche. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
 8. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che le Forze dell'Ordine svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
 9. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

10. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
11. Gli impianti di videosorveglianza potranno essere altresì utilizzati qualora sia necessario ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, o per finalità di promozione turistica. In quest'ultimo caso non devono essere in alcun modo identificabili le persone riprese.
12. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada (con le modalità previste dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010 e s.m.i.)

Art. 5 – Tipologia di impianti di videosorveglianza attivabili

1. Premessa

1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica e video per le finalità di polizia, è disciplinato dal Capo V del DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".
2. I dati raccolti per finalità amministrative, in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 co.2 del Dlgs 51/2018, saranno conservati separatamente da quelli registrati per finalità di polizia.
3. La disciplina del presente regolamento si applica anche ai dati raccolti per mezzo di sistemi di videosorveglianza mobili, montati su persone, veicoli di servizio o su droni.
4. La disciplina del presente regolamento si applica anche ai flussi video e dati provenienti da sistemi di videosorveglianza, appartenenti ad infrastrutture pubbliche di proprietà diversa del Comune, delle quali il Comune non ha la diretta gestione tecnica sulla base di convenzioni ed accordi in essere, restando in capo al Comune la sola responsabilità del trattamento e la conservazione dei dati raccolti.
5. Il trattamento dei dati personali effettuati con i sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e al GDPR.

2. Fototrappole

1. Le fototrappole, definite ai sensi dell'Art.3, comma 1, lett. n, si innescano a seguito di un qualsiasi movimento di cose, animali o persone in una certa regione monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento ad infrarossi passivo. Una volta che tale movimento viene rilevato, la fotocamera sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

2. In base alle necessità, la fototrappola sarà posizionata allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi ed individuare persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.
3. Le immagini fotografiche o video riprese dalla fototrappola saranno scaricate dalle schede di memoria ad ogni controllo e/o rimozione e salvate su appositi dispositivi di archiviazione del personale tecnico competente per consegnarle al personale del Corpo di Polizia Locale o, alle forze di Polizia, secondo convenzioni ed accordi di collaborazione diretta.
4. Al fine di garantire la sicurezza delle immagini registrate su questi dispositivi, le fototrappole devono essere posizionate in luoghi di difficile accesso e devono essere dotate di tecnologie atte ad impedire a qualunque soggetto non autorizzato l'accesso/consultazione delle immagini nonché la modifica delle impostazioni del dispositivo.

3. Telecamere a circuito chiuso

1. Le telecamere a circuito chiuso, come definite ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. j, hanno la sola funzione di registrare i flussi video su schede di memoria locali in modo costante 24 ore su 24.
2. Non essendo collegate ad un sistema centralizzato, le immagini fotografiche o video riprese dalla telecamera saranno scaricate dalle schede di memoria ad ogni controllo e/o rimozione e salvate su appositi dispositivi di archiviazione del personale tecnico competente per consegnarle al personale del Corpo di Polizia Locale o, alle forze di Polizia, secondo convenzioni ed accordi di collaborazione diretta.

4. Body cam e dash cam

1. Per le specifiche finalità di cui al D.Lgs. n. 51 del 18.5.2018 attuativo della Direttiva UE 2016/680 concernenti la tutela e la prevenzione contro le minacce alla sicurezza urbana nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori di Polizia Locale con funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa (body cam) o poste sui mezzi di servizio (dash cam), per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità e rischio operativo per la sicurezza propria e altrui.
2. Le suddette videocamere e le relative schede di memoria dovranno essere contraddistinte da un numero di serie annotato in apposito Registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo dell'operatore che firmerà la presa in carico. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
3. Le videocamere indossabili in uso al personale dei reparti mobili incaricato potranno essere attivate solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine pubblico o di fatti di reato. Non è ammessa la registrazione continua delle immagini e tantomeno quella di episodi non critici. I dati raccolti riguardano audio, video e foto delle

persone riprese, data, ora della registrazione e coordinate Gps, che una volta scaricati dalle videocamere sono disponibili, con diversi livelli di accessibilità e sicurezza, per le successive attività di accertamento.

4. Con riferimento alle body cam, l'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione, e tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate. Sulla telecamera dovrà essere collocato un adesivo riportante la riproduzione grafica di una telecamera.
5. Al termine del servizio l'operatore, previa compilazione e firma del Registro per avvenuta consegna, affida la scheda di memoria della body cam e della dash cam all'Ufficiale responsabile, il quale, se ritenuta rilevante ai fini penali e/o amministrativi, provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria a disposizione delle Autorità competenti, conservato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Nel caso non vengano confermate le situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno reso opportuna l'attivazione delle riprese video, le stesse saranno tempestivamente cancellate.
6. I dati raccolti dalle Body-Cam sono gestiti, di norma, con una soluzione che impedisca l'accesso alle immagini conservate da parte di soggetti non autorizzati.

5. Telecamere di contesto a circuito centralizzato

1. Le telecamere, come definite ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. k, vengono utilizzate per i servizi di videosorveglianza di aree che devono essere costantemente monitorate anche in tempo reale dalle forze di Polizia con capacità di archiviazione delle immagini registrate 24 ore su 24 in un unico datacenter ad immediata disposizione.
2. Il monitoraggio continuo in tempo reale da parte del personale autorizzato avviene principalmente nelle Sale Operative di ciascun Corpo di Polizia e del personale tecnico.
3. Ciascun corpo di Polizia e il personale tecnico può disciplinare l'accesso alle proprie Sale Operative al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di videosorveglianza e protezione dei dati personali.
4. L'accesso al sistema centralizzato avviene mediante l'inserimento di credenziali rilasciate dal Responsabile tecnico competente.
5. Le immagini fotografiche o video riprese da ciascuna telecamera vengono memorizzate in un unico sistema di archiviazione centralizzato, da cui il personale di Polizia autorizzato può, da remoto, prelevare o effettuare ogni attività di monitoraggio ai fini di indagini di loro competenza, restando solo in capo al personale tecnico ogni ulteriore attività di gestione tecnica.

6. Telecamere a lettura targa

1. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Salerno è integrato con le apparecchiature di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
2. La gestione tecnica e l'acquisizione delle immagini e dei dati alfanumerici delle targhe veicolari avvengono nelle stesse modalità previste per i sistemi di videosorveglianza a circuito centralizzato come meglio definite dall'art.3 comma 1, lett. k.

CAPO II – SOGGETTI

Art. 6 – Titolare del trattamento

1. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Salerno, C. F. 80000330656, P. Iva 00263650657, con sede in Salerno, 84100, Via Roma-Palazzo di Città, rappresentato dal Sindaco p.t.
2. Il Titolare del Trattamento:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c. nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e. vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 – Responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento è individuato, ai sensi per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. e) nel Comandante della Polizia Municipale e/o altro dipendente del Comune di Salerno, anche incaricato di posizione organizzativa.
2. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile.
È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
3. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il responsabile, con il supporto e collaborazione tecnica degli uffici competenti:
 - a. adotta le misure necessarie per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - b. cura la gestione generale delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;

- c. collabora con il Titolare per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- d. cura e gestisce gli accordi di collaborazione con le forze dell'ordine in materia di videosorveglianza;

Art. 8 – Responsabile del supporto tecnico

1. Il responsabile del Servizio tecnico competente nella gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a. cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza di diretta gestione del Comune, ivi compresi i collegamenti tecnici con le centrali operative delle Forze dell'Ordine;
 - b. applica le misure adottate per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - c. assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, ove previsto.
 - d. cura il supporto tecnico fornito alle Forze dell'Ordine, secondo accordi di collaborazione;
 - e. cura il corretto funzionamento delle body cam e dash cam;
2. Sono individuati i seguenti responsabili del supporto tecnico:
 - a. Responsabile del Servizio Sistemi Informativi per la gestione tecnica diretta delle telecamere a circuito centralizzato, di cui all'art. 3 comma 1 lett. k e delle body cam e dash cam, di cui all'art. 5 comma 4. Al Responsabile del Servizio Sistemi Informativi è garantita, a semplice richiesta,
 - o la collaborazione da parte del Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio, relativamente alla disponibilità del personale per la gestione tecnica delle telecamere a circuito chiuso, di cui all'art. 3 comma 1, lett. j e delle fototrappole, di cui all'art. 3 comma 1, lett. N;
 - o la collaborazione da parte del Responsabile del Settore Strutture Comunali relativamente alla disponibilità di attrezzature e personale per l'accesso alle postazioni di ripresa ubicate sugli impianti di pubblica illuminazione;
3. È demandata alla Giunta Comunale la modifica e/o l'individuazione di ulteriori responsabili tecnici nel caso di riorganizzazione degli uffici e/o nel caso di installazione di nuove tipologie di dispositivi di videosorveglianza, diverse da quelle menzionate nel presente regolamento.

Art. 9 – Nomina degli Incaricati del trattamento dei dati

1. Ciascun responsabile sia tecnico che del trattamento dei dati, per l'adempimento dei propri compiti, si avvale dei soggetti in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
2. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto del responsabile del trattamento, su indicazione del responsabile del supporto tecnico, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
3. I soggetti autorizzati sono designati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ed al Servizio dei Sistemi Informativi, che per esperienza, capacità, affidabilità e professionalità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti e delle piattaforme di videosorveglianza, essi saranno istruiti, anche con corsi di formazione ove previsto, al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 10 Incaricati esterni al Personale del Comune

1. Forze di Polizia

- a) In attuazione di accordi di collaborazione con le Forze dell'Ordine, diverse dalla Polizia Municipale, al personale di polizia designato dal responsabile del trattamento dei dati di ciascun corpo di polizia, il responsabile del supporto tecnico, su indicazione del responsabile del trattamento dei dati del Comune di Salerno:
 1. assegna, gestisce e revoca le credenziali di accesso alle piattaforme di videosorveglianza, ove previsto;
 2. fornisce supporto tecnico.
- b) Ciascun corpo di Polizia deve indicare, per mezzo del proprio responsabile, con atto scritto i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. Servizio di manutenzione correttiva e preventiva degli impianti

- a) Il Responsabile del servizio tecnico competente, ai fini della manutenzione correttiva e preventiva, degli impianti di videosorveglianza, è autorizzato a ricorrere a soggetti esterni, definendo loro precisi compiti e mansioni, secondo quanto disposto e consentito da contratti di appalto.

Art. 11 Responsabili esterni del trattamento

1. I soggetti esterni al Comune di Salerno e dei quali questo si avvalga a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento saranno nominati Responsabili Esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

CAPO III SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 12 Sistema Integrato di videosorveglianza

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all’art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
2. Oltre all’ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione: a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche; b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo; c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.
3. L’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell’8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono: a) l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all’esercizio dei doveri di verifica periodica dell’operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi; b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Art. 13 Informativa

1. Gli interessati e i cittadini devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.
2. L’Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la segnaletica permanente minimale, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere come da immagine esemplificativa:

MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

 L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile: <ul style="list-style-type: none">• presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)• sul sito Internet (URL)...• altro	LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA
	CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):
	LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI
	FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
	È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A

3. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
5. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
6. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) l'Ente si obbliga a pubblicare sul proprio sito istituzionale le seguenti informazioni:
 - a. Titolare del trattamento e i loro responsabili;
 - b. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) e i suoi contatti;
 - c. Finalità e base giuridica;
 - d. Modalità di trattamento
 - e. Natura del trattamento;
 - f. Comunicazione e diffusione
 - g. Categorie di destinatari dei dati
 - h. Conservazione dei dati
 - i. Diritti degli interessati
 - j. Diritto di reclamo

CAPO IV – Trattamento dei dati personali

Art. 14 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.
2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
3. La raccolta e il trattamento dei dati, per il solo raggiungimento delle finalità di cui al presente regolamento, non necessitano del consenso degli interessati.
4. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
6. Nel caso di sistemi centralizzati, definiti dall'art.3 comma 1, lett. k, i segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede elaborazione dati del Comune di Salerno o datacenter dove sono registrati su appositi server ai quali la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine accedono per mezzo di credenziali. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
7. Nel caso di sistemi chiusi, definiti dall'art.3 comma 1, lett. j, i segnali video delle unità di ripresa sono memorizzati localmente su dispositivi di archiviazione la cui estrapolazione viene effettuata in locale da tecnici competenti e/o da personale incaricato di cui all'art.10 co.2 e le relative immagini consegnate alla Polizia Locale e Forze dell'ordine su richiesta.
8. Nel caso di fototrappole, definiti dall'art.3 comma 1, lett. n, i segnali video o fotografici delle fototrappole sono memorizzati localmente su dispositivi di archiviazione la cui estrapolazione viene effettuata in locale da tecnici competenti e/o da personale incaricato di cui all'art.10 co.2 e le relative immagini consegnate alla Polizia Locale e Forze dell'ordine su richiesta.
9. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
10. Ai sensi dell'art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11 e ss.mm.ii. la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni,

- fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
11. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.
 12. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
 13. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a. al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
 - b. alle Forze di Polizia;
 - c. al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo secondo quanto disposto e consentito da contratti di appalto;
 - d. all'interessato del trattamento, in quanto oggetto delle riprese, che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo Art. 15 . L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante purché tali tecniche non compromettano l'integrità ed intelligibilità dei dati da fornire all'interessato;
 - e. ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.
 14. Pur non essendo possibile fornire al cittadino, al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, l'accesso alle immagini, è possibile chiederne il blocco, secondo modulistica predisposta dall'ente, ossia evitare la cancellazione automatica delle immagini qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. Presenza di un reato;
 - b. Richiesta pervenuta entro 24 ore dal fatto;
 - c. Esistenza di proposta denuncia querela effettuata presso le forze dell'ordine;
 15. In caso di incidente stradale, se intervenuta la polizia locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale preposto. In caso di intervento di altre forze dell'ordine, sarà seguita la procedura di cui al comma 14 del presente articolo, fatti salvi i diritti dell'interessato di cui all' Art. 15.
 16. È fatto divieto al personale tecnico, al termine dell'attività di supporto alle Forze dell'ordine, detenere e conservare le immagini oggetto dell'attività in propri dispositivi di archiviazione, anche di servizio. Al termine dell'attività, se è prevista la consegna delle immagini, il personale tecnico è tenuto a farsi rilasciare apposita liberatoria od attestazione di consegna secondo il modello predisposto dal proprio ufficio o dalle forze dell'ordine.

17. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento, anche tecnico, già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso, casi per i quali viene stabilito un termine massimo di settantadue (72) ore.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza secondo modulistica predisposta dall'ente, ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
 - c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (DPO), ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente al seguente percorso: Amministrazione Trasparente → Altri contenuti → Privacy) ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Comandante della Polizia Locale.
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo ed assenza di motivi ostativi fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le

immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

6. Qualora per motivi tecnici non si possa provvedere all'oscuramento dei dati identificativi di persone fisiche estranee senza compromettere l'integrità e intelligibilità dei dati e delle immagini da fornire all'interessato, non si potrà procedere al rilascio dei files nonché alla visione dei dati da parte dell'interessato, dandone comunicazione all'interessato.
7. Le disposizioni di cui al punto 6 non si applicano qualora le immagini, oggetto della richiesta, riprendano un chiaro ed inequivocabile evento od azione meritevole di tutela giuridica dell'interessato (incidente stradale, aggressione, scippo, etc) purché la persona oggetto di tutela sia chiaramente riconoscibile dalle immagini.
8. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare del trattamento anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito, anche in caso di diniego, entro **30 giorni**.
11. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO III – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 16 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss., RGPD ed alle disposizioni attuative.

Art. 17 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

CAPO IV – Disposizioni finali

Art. 18 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato B, che sarà di volta in volta aggiornato, a seguito della integrazione o eliminazione di punti di ripresa”, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 19 - Pubblicità del presente regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” (sottosezione “Privacy”) del sito internet istituzionale del Comune, ai fini di generale conoscenza.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento, si applicano le disposizioni e le norme di legge vigenti o sopravvenute in materia.